



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 10500 del 2009, proposto da:

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Ammendola, Raffaele Izzo, Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio N.3;

***contro***

Eduardo Antivalle, Letizia Gioffre', Alfonso Lembo, Laura Tommencioni, Gabriele, Gen. A. De Nardi De Nardi, Loredana, Gen. A. De Nardi Nigrelli, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Cristina Faranda, Maria Cristina D'Alessandro, con domicilio eletto presso Maria Cristina D'Alessandro in Roma, via Flaminia N. 366; Valentina Bufano, Raffaella Ceccarini, Oscar Cecchino, Mirko Cecchino, Federico Cortellazzi, Alice De Nardi, Francesco Falconi, Sara Forgioli, Giovanni Galli, Marco Grisolia, Davide Lusito, Roberta Martellina, Laura Elena Pofi, Patrizia Poletti, Veronica Tarenzi;

***per la riforma***

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 01218/2009, della ordinanza di esecuzione del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 01384/2009, rese tra le parti, concernenti rispettivamente MANCATA ATTIVAZIONE CLASSI DI LICEI SERALI ANNO 2009/2010 -MCP- ed ESECUZIONE DELLA STESSA

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado nonché l'ordinanza di esecuzione della precedente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eduardo Antivalle e di Letizia Gioffre' e di Alfonso Lembo e di Laura Tommencioni e di Gabriele, Gen. A. De Nardi De Nardi e di Loredana, Gen. A. De Nardi Nigrelli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 il Cons. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti gli avvocati le avv.sse Surano, Faranda e D'Alessandro;

Rilevato che l'Ufficio scolastico provinciale di Milano con nota 19 giugno 2009 ha dato istruzioni sulle metodiche poi seguite dal Comune di Milano in ordine alla chiusura e riduzione di alcune civiche scuole

paritarie serali;

i profili concernenti il servizio scolastico vanno pertanto riportati alle valutazioni dell'Autorità istituzionalmente fornita della necessaria attribuzione;

ritenuta pertanto condivisibile l'impostazione seguita dal Comune di Milano che assegna le proprie competenze in materia di scuole paritarie serali alla configurazione propriamente di servizio sociale;

ritenuta conseguentemente conforme la determinazione comunale impugnata in prime cure;

considerato pertanto che le ordinanze appellate devono essere riformate;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10500/2009) e, per l'effetto, in riforma delle ordinanze impugnate, respinge l'istanza cautelare e l'istanza di esecuzione proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere, Estensore

Aldo Scola, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2010

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 10500/2009) è stata trasmessa al . . . . .

.....

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma .....

IL DIRIGENTE